

## **DETERMINAZIONE DSAI/4/2022/GAS**

### **AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

#### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 22 marzo 2022

#### **VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, di approvazione delle "Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);

- le norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione 19 gennaio 2012, 9571-1 (di seguito: norma UNI 9571-1);
- le norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione, 16 giugno 2016, 10702-1, poi sostituita dall’edizione del 16 maggio 2021, (di seguito: norma UNI 10702-1);
- le Linee guida dell’Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche 22 giugno 2015, revisionata in data 18 dicembre 2015 (di seguito: Linee guida APCE);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2021, 377/2021/E/gas (di seguito: deliberazione 377/2021/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 12, comma 6, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall’articolo 14, comma 6, della RQDG 20/25), le imprese di distribuzione del gas che gestiscono reti in acciaio sono tenute a proteggere catodicamente in modo efficace, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa vigente, per ogni anno del periodo 2014-2019: a) il 100% delle reti in AP/MP, b) il 90% delle reti in BP per gli anni 2015 e 2016; c) il 95% delle reti in BP per gli anni successivi al 2016;
- ai sensi dell’articolo 25, commi 1 e 2, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall’articolo 35, commi 1 e 2, della RQDG 20/25), in tema di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI o, in mancanza, le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE; in particolare il punto 13.6 delle Linee guida APCE prevede per il monitoraggio dell’indicatore di protezione catodica KT una spaziatura media di 1 posto di misura ogni 1.500 mt.; la norma UNI 9571-1, la quale prescrive i criteri che devono essere seguiti nella sorveglianza degli impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale (REMI) al fine di mantenerne la sicurezza e l’efficienza per assicurare la continuità di servizio, prevede al punto 8.1.1. l’obbligo di effettuare la manutenzione preventiva consistente, tra l’altro, nella sostituzione di parti soggetti a invecchiamento e/o lubrificazione e/o pulizia, entro i termini previsti dal prospetto 7 (ogni sei anni in caso di apparecchiature di sicurezza e/o relativi accessori); la norma UNI-CIG 10702-1 prevede la

regolare manutenzione dei Gruppi di Riduzione Finale con sostituzione dei principali componenti soggetti ad usura con le frequenze previste al punto 8;

- l'articolo 28 della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 38 della RQDG 20/25) impone alle imprese distributrici di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, individuato dal relativo codice, tra l'altro: in relazione ai metri di rete in esercizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento le informazioni previste al comma 2, lettera c) (ora comma 2, lettere e) ed f) dell'articolo 38 della RQDG 20/25); in relazione alle dispersioni di gas localizzate le informazioni previste al comma 4 del medesimo articolo 28 della RQDG 14/19 (ora comma 3 dell'articolo 38 della RQDG 20/25); il numero dei posti di rilievo del potenziale di protezione catodica della condotta (comma 5, lettera c), ora articolo 38, comma 5, lettera e) della RQDG 20/25);
- ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione 631/2013/R/GAS il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a installare e a mettere in servizio i gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali previsti dalla regolazione nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale nel rispetto del programma temporale ivi previsto.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- dall'esame della segnalazione inviata dal Comune di Creazzo con nota del 28 settembre 2021 (acquisita con prot. Autorità 35746) nonché dalla documentazione acquisita nel corso della verifica ispettiva effettuata presso Servizi a Rete S.r.l. (di seguito: S.A.R.) nei giorni 12-15 ottobre 2021 (approvata con deliberazione 377/2021/E/gas), è emerso, con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale, relativo all'impianto denominato "CREAZZO\*\* GAS NATURALE", gestito dalla Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa (di seguito: Pomilia Gas o società) fino al 9 dicembre 2020 (successivamente gestito da SAR fino al 31 dicembre 2021), che:
  - i. in violazione dell'articolo 12, comma 6, della RQDG 14/19, Pomilia Gas non avrebbe protetto catodicamente in modo efficace la propria rete in acciaio; inoltre, in violazione del punto 13.6 delle Linee guida APCE, la società non avrebbe ottemperato all'obbligo di prevedere un numero di posti di misura tali da rispettare il rapporto di spaziatura media di un Posto di Misura ogni 1500 mt. in quanto, a fronte di almeno 45 posti di misura previsti (su un totale comunicato di circa 68.000 mt. di rete in acciaio AP/MP e BP), il Comune di Creazzo e SAR ne avrebbero riscontrati soltanto 14 (compreso l'alimentatore IPC) (punti A e C della segnalazione del Comune di Creazzo e "Relazione tecnica SAR" allegata alla verifica ispettiva);
  - ii. in violazione della norma UNI 9571-1 Pomilia Gas non avrebbe provveduto a sottoporre negli anni l'impianto Re.Mi. a regolare manutenzione; in particolare, il Comune di Creazzo e SAR avrebbero rilevato che la guarnizione armata del monitor della linea di regolazione numero 1 riporterebbe la data del

- “dic 1996”, mentre quella della linea di regolazione numero 2 la data del “giu. 1995” nonostante la citata norma UNI 9571-1 stabilisca, al punto 8.1.1, la sostituzione delle apparecchiature di sicurezza e dei relativi accessori ogni 6 anni; inoltre, la valvola di sicurezza a valle dei regolatori di pressione sarebbe stata sostituita da SAR in quanto la valvola preesistente non sarebbe risultata manutenzionabile e tarabile a causa dell’usura (punto C della segnalazione del Comune di Creazzo e Relazione tecnica SAR” allegata alla verifica ispettiva);
- iii. in violazione della norma UNI 10702-1, la società, sulla base di quanto rilevato dal Comune di Creazzo e da SAR, non avrebbe sottoposto a regolare manutenzione 8 (otto) Gruppi di Riduzione Finale (codici 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508 e 4509) con sostituzione dei principali componenti soggetti ad usura, in base alle tempistiche previste dal punto 8 delle citata norma UNI 10702-2 (punto C della segnalazione del Comune di Creazzo e Relazione tecnica SAR” allegata alla verifica ispettiva);
- iv. in violazione dell’articolo 10, comma 1, della deliberazione 631/2013/R/gas, la società non avrebbe installato e messo in servizio gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali previsti dalla normativa vigente; in particolare, il Comune di Creazzo e SAR hanno rilevato che la maggior parte delle utenze con misuratore maggiore alla classe G25 era fornita di misuratore da sostituire a causa del bollo metrico scaduto o privo del convertitore di misura e che alcune utenze con misuratore di classe superiore al G6 erano fornite di misuratore sprovvisto del convertitore di misura (punto C della segnalazione del Comune di Creazzo e Relazione tecnica SAR” allegata alla verifica ispettiva);
- v. in violazione dell’articolo 28, della RQDG 14/19, Pomilia Gas avrebbe comunicato all’Autorità dati relativi all’anno 2019 discordanti rispetto ai dati comunicati, per il tramite di SAR, con riferimento all’anno 2020; in particolare, le discordanze sarebbero riferite ai metri di rete AP, MP e BP in esercizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ai metri di rete AP MP e BP in acciaio protette catodicamente e non sottoposta a telesorveglianza del grado di protezione catodica, ai metri di reti protette catodicamente in modo efficace, al numero di dispersioni di gas nonché al numero di punti di misura (“Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas” anni 2019 e 2020).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Pomilia Gas.

**DETERMINA**

1. di avviare, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera k) dell’Allegato A alla deliberazione 57/2018/A, un procedimento sanzionatorio nei confronti di Coop.

- Pomilia Gas Società Cooperativa per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 14, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 57/2018/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
  3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
  7. di comunicare il presente provvedimento a Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa (P.IVA 01414851210) mediante PEC all'indirizzo distribuzione@pec.pomiliagas.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 22 marzo 2022

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*